



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

RELAZIONE

Esame delle proposte di integrazione, delle indicazioni e delle osservazioni pervenute ai sensi della L.R. 20/2001 art. 5 commi 5-6-7-8 sullo schema di DOCUMENTO REGIONALE DI ASSETTO GENERALE (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG) - Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. b e art. 5, comma 10 bis

Premessa

“ L’art. 4, comma 2, della Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20 - *Norme generali di governo e uso del Territorio* – prevede l’approvazione da parte della Giunta regionale del Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG), quale strumento che definisce le linee generali dell’assetto del territorio. In particolare il DRAG determina (art. 4, comma 3, LR 20/2001):

- a) il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali e dell’identità sociale e culturale della Regione;
- b) gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, nonché i criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE) di cui all’art. 15;
- c) lo schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale.

L’art. 5, comma 10 bis della medesima Legge Regionale n. 20/2001, come modificato dall’art. 38 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22, precisa che il DRAG possa essere approvato anche per parti organiche.

In attuazione di tali indicazioni, è stato elaborato a cura del Settore Assetto del Territorio, lo schema del DOCUMENTO REGIONALE DI ASSETTO GENERALE (DRAG) - INDIRIZZI, CRITERI E ORIENTAMENTI PER LA FORMAZIONE DEI PIANI URBANISTICI GENERALI (PUG) (di seguito nominato “Indirizzi”), finalizzato a fornire elementi inerenti al metodo di elaborazione e ai contenuti di questo nuovo strumento di governo del territorio (PUG).

Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1 della L.R. n. 20/2001, “per garantire il più ampio coinvolgimento della intera comunità regionale nella definizione dei programmi,

obiettivi e suscettività socio- economiche del territorio”, in data 9 novembre 2005 si è svolta la Conferenza programmatica regionale, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali.

I contributi pervenuti sono stati esaminati con relazione del Settore Assetto del Territorio n. 784 del 16.02.2007, agli atti del Settore Assetto del Territorio.

Successivamente, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della L.R. n. 20/2001, si è svolta la Conferenza di servizi (avviata il 15.01.2007 e conclusa il 06.02.2007), alla quale hanno partecipato rappresentanti delle Amministrazioni statali, presentando manifestazioni di interesse, in forma di osservazioni, successivamente esaminate con relazione del Settore Assetto del Territorio, già citata.

A seguito di quanto affermato nella Relazione istruttoria suddetta, il Documento di Indirizzi è stato modificato ed integrato in base alle osservazioni pervenute nelle Conferenze già citate.

Con deliberazione n.120 del 05/02/2007, la Giunta regionale ha preso atto dello schema di <DOCUMENTO REGIONALE DI ASSETTO GENERALE (DRAG) - INDIRIZZI, CRITERI E ORIENTAMENTI PER LA FORMAZIONE DEI PIANI URBANISTICI GENERALI (PUG). - Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. b e art. 5, comma 10 bis>, con invio alla competente Commissione del Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n.20/2001, art. 5, comma 3.

In data 7 marzo 2007 la V Commissione del Consiglio Regionale con provvedimento n. 2007000002156 del 09/03/2007, all'unanimità, ha espresso “parere favorevole in ordine alla deliberazione di Giunta regionale n. 120 del 15/02/2007 “Presenza d'atto dello Schema di <DOCUMENTO REGIONALE DI ASSETTO GENERALE (DRAG) - INDIRIZZI, CRITERI E ORIENTAMENTI PER LA FORMAZIONE DEI PIANI URBANISTICI GENERALI (PUG). - Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. b e art. 5, comma 10 bis>.”

Infine, con Deliberazione di Giunta Regionale 27 marzo 2007, n. 375, è stato adottato lo Schema del "Documento regionale di assetto generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei piani urbanistici generali (PUG) - Legge regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. b) e art. 5, comma 10 bis".

Tale schema è stato pubblicato sul BURP n°62/2006 del 27-04-2007 e dell'avvenuta pubblicazione è stato dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n°107 del 10 maggio 2007 nonché su “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 5 maggio 2007.

A seguito di tale procedura, ai sensi della L.R. 20/2001 art. 5 commi 5-6-7, sono pervenute le proposte di integrazione, le indicazioni e le osservazioni seguenti, tutte nei termini di 60 giorni previsti dalla stessa L.R. 20/2001:

numero	MITTENTE
1	Ordine dei Geologi della Puglia
2	Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia – Ufficio Vas
3	ANCE Puglia
4	Autorità marittime e Portuali della Puglia

Esame delle proposte di integrazione, delle indicazioni e delle osservazioni pervenute.

1 - Ordine dei Geologi della Puglia

L'ordine dei geologi della Puglia ha proposto con nota di cui al Prot. N°RE/AT/556 del 06/06/07, anticipata a mano, le seguenti osservazioni:

- a. pag. 56: *Relazione eolica supportata da indagini, completa della seguente cartografia tematica minima:*
 - *Carta dei riferimenti riportante la ubicazione delle indagini geosnostiche e/o a cui si fa riferimento. Tabelle, schede, grafici, certificati delle indagini in situ e in laboratorio eseguite e/o a cui si fa riferimento*
 - *carta geologica generale e di dettaglio (scale 1:25.000; 1:5000)*
 - *Sezioni geologiche a scala adeguata (minimo due sezioni)*
 - *carta morfologica, idrogeologica e della stabilità generali e di dettaglio (scale 1:25.000; 1:5000)*
 - *Stralcio della cartografia del Piano di Tutela delle acque (scala 1:25.000)*
 - *Carta delle pendenze (aree urbane e/o di interesse di dettaglio, in scala 1:5.000)*
 - *Carta di microzonizzazione sismica (aree urbane e/o di interesse di dettaglio, in scala 1:5.000)*
 - *Carta finale di zonazione geologico – tecnica ai fini pianificatori (aree urbane e/o di interesse di dettaglio, in scala 1:5.000)*

Esame: si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione inserendo tra gli Elaborati del sistema delle conoscenze del PUG previsti nella Parte IV del Documento a pag. 59, quelli seguenti:

- relazione geologica, supportata da indagini, completa della seguente cartografia tematica minima da coordinare con la cartografia richiesta per la rappresentazione del sistema territoriale di area vasta e degli elementi strutturanti il territorio, anche secondo quanto indicato dal PUTT/Paesaggio:
 - o carta geologica generale e di dettaglio (scale 1:25.000; 1:5000)
 - o carta morfologica, idrogeologica e della stabilità generali e di dettaglio (scale 1:25.000; 1:5000)
 - o carta delle pendenze (aree urbane e/o di interesse di dettaglio, in scala 1:5.000)

A tali elaborati si aggiungono quelli già previsti nel sistema territoriale di area vasta (scale 1:50.000, 1:25.000, 1: 10.000), tra cui appaiono particolarmente rilevanti ai fini della definizione delle caratteristiche geologiche le seguenti:

- o carta dei vincoli ambientali
- o carta dei vincoli idrogeologici, ove vigenti, ovvero delle aree a pericolosità idrogeologica censite nei PAI.

Si ritiene di non dover inserire le ulteriori proposte perché tale richiesta, seppure utile ad una migliore definizione dello stato delle caratteristiche geologiche, morfologiche ed idrologiche dei territori comunali oggetto dei PUG, appare incapace di tener conto delle differenze di caratteristiche ambientali, dei contesti territoriali, della vulnerabilità dei territori comunali pugliesi, non ritenendosi opportuno impegnare tutti i comuni della regione nelle stesse analisi geologiche. La necessità di approfondimenti sul tema è infatti,

di diversa rilevanza per un comune dell'Appennino Dauno rispetto ad un comune della Terra di Bari o del Salento.

Pertanto, come illustrato anche durante un incontro richiesto dalla Presidenza dell'Ordine dei Geologi della Puglia, tenutosi presso l'Assessorato, si è ritenuto di recepire in parte la richiesta pervenuta.

2 - Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia – Ufficio VAS

L'ufficio VAS, in un'ottica di collaborazione costruttiva tra Assessorati della stessa Regione, da assumere ad esempio per le modalità di rapporto intersettoriale, ha inviato con nota di cui al Prot. n. 10262 del 26/06/07, anticipata per e-mail, le seguenti indicazioni allo schema di DRAG adottato dalla Giunta Regionale:

- a. pag. 10 all'interno del paragrafo denominato, "La necessità della valutazione nella attività di pianificazione", *"Tale procedura è ricompresa nella procedura di VAS, a condizione che il Rapporto Ambientale ne contenga in forma riconoscibile i contenuti specifici e che sia data evidenza della integrazione procedurale nelle modalità di informazione del pubblico"*.

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.

- b. Pag. 11 dello stesso paragrafo precedente: *"redazione degli elaborati previsti nella procedura di VAS (Documento di Scoping, Rapporto Ambientale e Dichiarazione di Sintesi)"*...

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.

- c. Pag. 15, Parte II, paragrafo denominato, L'avvio del Procedimento, *"siano individuate le autorità con specifiche competenze ambientali (si intendono tutte la autorità formali governative o pubbliche definite da disposizioni amministrative o giuridiche con specifiche competenze in materia ambientale relativamente all'area interessata dal PUG)"*

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi con la seguente specificazione: se istituita, nelle forme previste dall'ordinamento vigente.

- d. Pag. 16 del medesimo paragrafo: *"alle autorità con specifiche competenze ambientali (individuate al precedente punto 3)"*

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi con la seguente specificazione: se istituita, nelle forme previste dall'ordinamento vigente.

- e. Pag. 16 del medesimo paragrafo: *"del Rapporto Ambientale, stilando un verbale conclusivo in cui saranno evidenziati gli impegni presi in quella sede. In questa sede, il Comune presenterà il documento di scoping e lo sottoporrà alla consultazione delle autorità con specifiche competenze ambientali, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio del Rapporto Ambientale (Scoping)"*

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.

- f. Pag. 17 del paragrafo denominato, "Il Documento Programmatico Preliminare": *"A tal fine, contestualmente alla stesura del DPP, il Comune avvierà la redazione del Rapporto Ambientale secondo l'indice concordato durante la prima conferenza di copianificazione (scoping)"*

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.

- g. Pag. 20 del medesimo paragrafo: *"nel Rapporto Ambientale"*

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.

- h. Pag. 24 del paragrafo denominato, "Il Sistema Territoriale Locale": *"dai Rapporti sullo Stato dell'Ambiente (RSA), redatti dall'ARPA Puglia con cadenza annuale"*

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.

- i. Pag. 24 del medesimo paragrafo: *"e sulle pressioni a cui sono sottoposte"*

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.

- j. Pag. 25 del medesimo paragrafo: *"la gestione dei rifiuti; l'inquinamento acustico; l'inquinamento elettromagnetico;"*

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.

- k. Pag. 25 del medesimo paragrafo: *"nel Rapporto Ambientale"*

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.

- l. Pag. 29 del medesimo paragrafo: *"le pressioni sulle componenti ambientali,"*

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.

- m. Pag. 36 del paragrafo denominato, "Bilancio della pianificazione vigente": *"piani di gestione dei Parchi"*

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.

- n. Pag. 36 del medesimo paragrafo: *"alle eventuali criticità ambientali"*

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.

- o. Pag. 36 del medesimo paragrafo: *"e ambientali"*

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.

- p. Pag. 41 del paragrafo denominato, "Piano Urbanistico Generale": *"anche attraverso il monitoraggio ambientale"*

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.

- q. Pag. 41 del medesimo paragrafo: *"previa stipula di apposita convenzione come previsto dalla DGR n. 7 del 17 gennaio 2006 (pubblicata sul BURP n. 13 del 26 gennaio 2006)"*

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.

- r. Pag. 41 del medesimo paragrafo: *"il completamento del Rapporto Ambientale, previsto nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica, redatto secondo l'indice concordato nella prima conferenza di copianificazione (scoping) e sulla base delle informazioni acquisite nelle fasi di cui ai punti precedenti"*

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.

- s. Pag. 58 del paragrafo denominato, "PUG - Parte Programmatica (PUG/P): *"nonché all'Autorità Competente in materia di VAS per l'acquisizione del relativo parere motivato non vincolante"*

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi con la seguente specificazione: se istituita, nelle forme previste dall'ordinamento vigente.

- t. Pag. 59 del paragrafo denominato, "Elaborati": *"carta dei siti contaminati...carta delle sensibilità"*

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.

- u. Pag. 60 del medesimo paragrafo: *"ed eventuali alternative"*

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.

- v. Pag. 60 del medesimo paragrafo: *"Rapporto Ambientale"*

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.

w. Pag. 68 del paragrafo denominato, "Elenco dei possibili enti pubblici titolari di pareri": "regionali AUSL, ATO, Comunità montane, Consorzi di bonifica"

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.

x. Pag. 71 del paragrafo denominato, "APPENDICE IV – Indirizzi per l'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica": "ed il Rapporto Ambientale è uno degli elaborati di piano. La VAS avvia il processo di VAS dalla prima conferenza di copianificazione"

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.

y. Pag. 72 del medesimo paragrafo: "effetti ambientali delle scelte strategiche del piano sono illustrati in un apposito elaborato, il Rapporto Ambientale, che costituisce parte integrante del PUG/S e che contiene anche le modalità per monitorare gli effetti del piano durante la sua attuazione"

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi..

z. Pag. 72 del medesimo paragrafo: "sintetizzate: 1. FASE DI SCOPING La fase di scoping è finalizzata alla definizione delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e del loro livello di dettaglio. Essa comprende: ..."

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.

aa. Pag. 72 del medesimo paragrafo: "l'individuazione delle autorità con specifiche competenze ambientali, da effettuarsi contestualmente alla stesura dell'Atto d'Indirizzo ... l'attivazione delle consultazioni delle autorità ambientali sul documento di scoping, da effettuarsi durante la prima conferenza di copianificazione"

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi con la seguente specificazione: se istituita, nelle forme previste dall'ordinamento vigente

bb. Pag. 72-73 del medesimo paragrafo: "2. STESURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE (RA) La stesura del RA accompagna l'intero processo di elaborazione e approvazione del PUG e ne costituisce parte integrante. In particolare il Comune: ne avvia la stesura contestualmente al DPP; ne acquisisce contributi collaborativi in merito, nell'ambito della seconda conferenza di copianificazione; lo completa insieme alla elaborazione del PUG; lo adotta contestualmente al PUG.

Come previsto dall'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE, le informazioni da inserire nel RA comprendono:

a. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;

b. aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano;

c. caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

d. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

- e. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;
- f. possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano;
- h. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- j. sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

CONSULTAZIONI

Il Rapporto Ambientale con la relativa sintesi non tecnica, insieme al PUG, è messo a disposizione del pubblico per consentire l'espressione di osservazioni. Il Comune cura la pubblicazione di un avviso sulla GU o sul BURP contenente l'indicazione delle sedi in cui è possibile prendere visione del RA e del piano. Il tempo utile per le osservazioni è di 60 giorni."

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.

- cc. Pag. 73 del medesimo paragrafo: "4. ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO NON VINCOLANTE Il Comune deposita il Rapporto Ambientale con la relativa sintesi non tecnica, insieme al PUG, e alle risultanze delle consultazioni, all'Autorità Competente (AC) per le attività tecnico-istruttorie ai fini della valutazione ambientale. L'AC esprime il proprio parere motivato non vincolante entro il termine di 90 giorni dalla fine delle consultazioni. In caso di pronunciamento di non compatibilità del PUG da parte della Giunta Regionale o della Giunta Provinciale (art. 11 comma 9 della LR 20/2001), l'AC partecipa alla Conferenza di Servizi promossa dal Comune e finalizzata alla definizione delle modifiche necessarie ai fini della rimozione del giudizio di non compatibilità. In attuazione della Direttiva 42/2001/CE e della norma di recepimento nazionale la Regione definirà l'Autorità Competente all'espressione del parere ai diversi livelli di governo istituzionali del territorio."

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi con la seguente specificazione: se istituita, nelle forme previste dall'ordinamento vigente

- dd. Pag. 73-74 del medesimo paragrafo: "5. INFORMAZIONE SULL'ITER DECISIONALE. Il Comune, acquisito il parere motivato, approva il PUG e provvede alla sua pubblicazione insieme a:

parere motivato non vincolante espresso dall'AC;

dichiarazione di sintesi, che deve illustrare:

- *in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano*
- *in che modo si è tenuto conto del RA e dei risultati delle consultazioni*
- *i motivi per cui è stato scelto il piano adottato fra le possibili alternative individuate*

misure di monitoraggio


6. MONITORAGGIO

L'attuazione del PUG parte dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURP; contestualmente prende avvio il monitoraggio, secondo quanto previsto nel Rapporto Ambientale."

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi.


ee. Pag. 74 del medesimo paragrafo: "Schema logico delle procedure di approvazione del PUG"

Schema logico delle procedure di approvazione del PUG proposto



Esame: indicazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi con la seguente specificazione: *se istituita*, nei modi espressi nello stesso schema successivo.

SCHEMA LOGICO DELLE PROCEDURE DI FORMAZIONE DEL PUG RECEPITO



3 - ANCE Puglia

L'associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), ha inviato con nota del 26/06/07, anticipata per e-mail, le seguenti osservazioni allo schema di DRAG adottato dalla Giunta Regionale:

- a. Sarebbe pertanto auspicabile che il suddetto contesto di leggi potesse integrarsi in un testo unico di norme vigenti in materia urbanistica a livello regionale con una contestuale azione di formazione degli organi della pubblica amministrazione preposti alla gestione dei nuovi strumenti urbanistici. Inoltre l'approccio alla gestione del territorio che il documento propone ai comuni è foriero di una forte responsabilizzazione di questi rispetto alla scelta degli strumenti della gestione del territorio e quindi per le considerazioni di cui innanzi sorge il dubbio sulla potenzialità dei comuni a gestire la portata innovativa del DRAG.

Esame: si ritiene di non procedere ad una modifica del testo degli Indirizzi per le seguenti motivazioni:

La necessità di integrare in un testo unico le numerose norme regionali è una esigenza diffusa e condivisibile e potrà costituire un successivo impegno dell'amministrazione regionale e dell'Assessorato all'Assetto del territorio. Va tuttavia chiarito che non è un atto amministrativo come il DRAG, che contiene gli indirizzi per la redazione dei PUG, la sede opportuna per compiere tale necessario lavoro di riordino normativo.

Per quanto attiene alla opportunità di fornire strumenti di formazione agli organi della pubblica amministrazione preposti alla gestione dei nuovi strumenti urbanistici e ai liberi professionisti che con essa collaborano o interagiscono in varie modalità, l'Assessorato all'Assetto del Territorio con l'Assessorato alla Formazione hanno già predisposto, a valere sui fondi POR 2000-2006, le condizioni di fattibilità di uno specifico progetto di formazione che prevede la realizzazione di un primo corso dedicato a 90 dipendenti di Province e Comuni, avviatosi nel mese di luglio.

L'attività formativa, peraltro, prevede ulteriori interventi, di cui alcuni già in atto, come ad esempio la realizzazione di un laboratorio virtuale aperto alle pubbliche amministrazioni che hanno in corso di elaborazione il PUG o il PTCP, dove sarà possibile trovare le necessarie informazioni, i documenti disponibili, e tutti gli altri atti e link utili alla formazione dei piani comunali e provinciali.

Rispetto al tema dell'approccio alla gestione del territorio che il Documento propone ai comuni, che l'ANCE ritiene foriero di una loro forte responsabilizzazione rispetto alla scelta degli strumenti della gestione del territorio, si ritiene che ogni novità richieda indubbiamente una riorganizzazione dei soggetti che la sperimentano, ma vi è da considerare che le innovazioni fondamentali al sistema di pianificazione regionale sono state introdotte dalla L.R. 20/2001 con la quale il DRAG è in totale continuità.

Pertanto, dopo sei anni dall'approvazione di tale norma e dalla contestuale approvazione di leggi analoghe in tutte le altre regioni d'Italia, difficilmente si può continuare a parlare di novità. In effetti, le amministrazioni hanno avuto tutto il tempo di riorganizzarsi e, ad onor del vero, alcune hanno già iniziato a farlo.

Pertanto, pur condividendo i timori dell'ANCE Puglia, si ritiene che sia possibile dare completa attuazione alle novità introdotte dalla legge, come peraltro si sta facendo da

tempo in buona parte delle regioni italiane. Nella consapevolezza di operare in un Paese nel quale le norme formali non si traducono necessariamente in pratiche concrete e in una regione nella quale l'urbanistica è tuttora dominata dalla logica della conformità e del mero assolvimento di adempimenti burocratico-amministrativi, sarà cura della Regione accompagnare gli enti locali nell'attuazione del DRAG in modo che avvenga gradualmente e consapevolmente.

Il percorso di accompagnamento è già stato messo a punto ed è già in corso a cura della Segreteria Tecnica del DRAG istituita presso l'Assessorato all'Assetto del Territorio, che ha firmato al momento il primo protocollo d'Intesa con il Comune di Corigliano d'Otranto (Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2007, n. 358, pubblicata sul BURP n° 62/2007) e ha messo a punto uno schema di protocollo di intesa per soddisfare più celermente altre richieste di accompagnamento, tra cui quelle presentate dai comuni di Veglie, San Cesario, San Marco in Lamis ecc.

Pertanto, la Regione sta già svolgendo il suo ruolo di indirizzo e accompagnamento per i comuni che stanno rinnovando i propri strumenti di pianificazione. Certamente al contributo regionale dovrà affiancarsi, affinché il processo in corso si realizzi nel migliore dei modi, quello delle Province e degli stessi Comuni, senza dimenticare l'apporto dei soggetti privati, tra cui appare rilevante il ruolo dell'ANCE Puglia.

- b. *Nel Documento non vi sono riferimenti alla Convenzione europea per il paesaggio che è recepita nella copianificazione dello Stato per il piano paesaggistico. Tale circostanza potrebbe determinare incertezze nella fase attuativa degli strumenti urbanistici conseguenti all'applicazione delle norme vigenti in materia di paesaggio e ciò sarà ancor più vero fino alla ridefinizione delle stesse norme ai sensi della nuova legislazione ambientale. Il DRAG dovrebbe stabilire delle norme di tutela degli strumenti ordinatori regionali al fine di dare certezza di diritto agli stessi. In altre parole il Documento di pianificazione regionale deve avere tra i suoi obiettivi la necessità di garantire certezze alla collettività anche in presenza di norme paesaggistiche per le quali i limiti di applicazione sono difficilmente definibili*

Esame: si ritiene di non procedere alle modifiche del testo in quanto l'argomento è già stato oggetto di specifiche attenzioni, come di seguito illustrato:

Nella parte III del Documento, a pag. 23, un intero paragrafo è dedicato alle risorse paesaggistiche. In tale paragrafo, proprio a partire dalla Convenzione europea del paesaggio, si identificano i passaggi fondamentali da realizzare nella formazione del PUG per la costruzione di opportuni quadri interpretativi capaci non soltanto di tutelare tali risorse, ma di valorizzarle all'interno di più generali politiche di pianificazione urbanistica e territoriale, come esplicitamente richiesto dall'art. 5 della stessa Convenzione Europea del Paesaggio.

Infine, si sottolinea come in attesa dell'adozione del nuovo piano paesaggistico regionale, già in corso di redazione, la Regione Puglia mantenga pienamente in vigore il PUTT/P, che il DRAG continua a prevedere come riferimento ineludibile, purché adeguatamente recepito e integrato dai comuni, in attesa, come già detto, del nuovo piano paesaggistico.

- c. *Il Drag non manifesta esplicitamente i necessari raccordi con l'assetto tributario e le imposizioni fiscali gravanti sulla proprietà immobiliare e le rendite fondiari, attualmente in vigore. Se è pur vero, che in materia le norme quadro debbano essere ovviamente sancite da una nuova legge urbanistica nazionale, è sicuramente necessario che nel DRAG venga*

sancito che tutti gli Atti antecedenti al Permesso di Costruire siano da intendersi organizzatori e non possano conseguentemente produrre effetti sull'imposizione fiscale, così come sancito di recente dalla Corte Costituzionale.

Esame: osservazione non accoglibile nel Documento di Indirizzi per le seguenti motivazioni:

Come correttamente evidenziato nella nota ANCE, questa è una materia che occorre disciplinare in una norma nazionale. Il DRAG, però, a pag. 41 chiarisce in modo univoco quanto già stabilito dalla L. R. 20/2001, ossia che il PUG strutturale ha esclusivamente carattere di indirizzo e non conforma la proprietà immobiliare.

Si afferma, infatti: *Mentre per le invarianti paesistico-ambientali e storico-culturali soggette o da assoggettare a tutela il PUG/S disciplina i modi di conservazione e riqualificazione, in relazione alle invarianti infrastrutturali e ai contesti territoriali, il PUG/S detta "indirizzi e direttive". Questi ultimi non sono immediatamente conformativi della proprietà (ovvero non comportano l'apposizione di vincoli urbanistici e non zonizzano), e devono essere rispettati nella parte programmatica (PUG/P) e nei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE). Pertanto tali indirizzi e direttive del PUG/S sono tradotti in norme operative dal PUG/P. In conclusione, è solo la parte programmatica che determina diritti edificatori realmente utilizzabili.*

- d. *La Valutazione Ambientale strategica (VAS) è una procedura ambientale dei piani, che deve inquadarsi come uno strumento endoprocedimentale del piano stesso nella sua redazione in linea con quanto previsto dal Dlgs 152/05; non deve, conseguentemente, determinare un ulteriore procedimento di valutazione a se stante. In merito andrebbe evidenziata la generale necessità di coerenza e semplificazione delle valutazioni ambientali che interessano nel loro complesso sia la pianificazione che gli strumenti attuativi (rapporti ambientali fatti da Comuni, Province, Privati). La VAS deve essenzialmente garantire il principio di prevenzione/precauzione ma non deve concretizzarsi in una valutazione solo ambientale. In altre parole la VAS non deve comportare un ulteriore aggravio sulla pianificazione ordinaria ed in tal senso potrebbe diventare tale lasciando ai comuni l'autonomia attuativa senza indicazioni generali e senza strumenti conoscitivi ed operativi.*

Esame: osservazione pienamente recepita nel Documento di Indirizzi, per le seguenti motivazioni:

La scelta effettuata nel DRAG di inserire la VAS come "parte integrante" del PUG è sembrata il coronamento di una coerente visione della nuova forma di piano che nel Documento si è cercato di determinare con particolare attenzione alle esigenze del contesto pugliese. Il processo di valutazione consente di verificare la compatibilità delle trasformazioni previste dal piano in una modalità trasparente e condivisa, che può bilanciare la concomitante eliminazione di riferimenti esclusivamente quantitativi e standardizzati, incapaci di tener conto dei differenti contesti locali.

Inoltre, il simultaneo iter di elaborazione della versione definitiva della parte II del D.Lgs. 152/2006, che impone la Valutazione Ambientale Strategica per tutte le categorie di piano in Italia, ha suggerito di introdurla nel piano comunale, cercando di integrarla all'intero percorso di formazione del PUG. Questa impostazione rende la VAS del PUG, come la stessa nota dell'ANCE richiede, *uno strumento endoprocedimentale del piano stesso*. Va evidenziato che tra le osservazioni pervenute all'Assessorato durante i 60 giorni previsti dalla L. R. 20/2001, su tale tema è giunta una nota dell'Ufficio VAS regionale, che ha

suggerito alcune opportune integrazioni al Documento adottato dalla G. R., che sono state, come si è visto, in larga parte recepite.

- e. *Il Drag non prevede norme transitorie che non vanifichino di fatto gli strumenti pianificatori, riformati nel rispetto della legge n. 56/80, che non pochi Comuni hanno di recente acquisito, allo scopo di garantire continuità agli strumenti di pianificazione nelle more del loro adeguamento ai nuovi requisiti di legge.*

Esame: osservazione pienamente recepita, introducendo nella Parte V denominata “Efficacia del DRAG”, del Documento di Indirizzi, il seguente testo:

“In attuazione del principio *tempus regit actum*, gli indirizzi contenuti nel DRAG si rivolgono agli atti amministrativi che saranno adottati dopo la sua entrata in vigore. Pertanto, i piani comunali adottati prima dell’entrata in vigore del DRAG saranno valutati in base alle norme previdenti”.

Infatti, i piani regolatori generali approvati ai sensi della L. R. 56/80 non sono modificati in alcun modo dall’entrata in vigore del DRAG. Tale Documento è prescrittivo esclusivamente per i nuovi strumenti urbanistici. Per tutti i piani in corso valgono le Norme di prima attuazione previste all’art. 20 della L.R. 20/2001. In ogni caso, ad evitare ogni minimo rischio di confusione, nel Documento da inviare alla Giunta Regionale per l’approvazione, si è ritenuto, accogliendo le osservazioni dell’ANCE, di inserire la suddetta Parte V.

- f. *La perequazione urbanistica comporta anche la seguente attività: definizione dei diritti edificatori unitari, concentrazione trasformazioni private, cessione al Comune delle aree residue in eccedenza rispetto alle dotazioni minime di legge e per utilizzazione anche per edilizia sociale. Nel DRAG è assente la quantificazione delle aree in eccedenza da riservare per servizi collettivi ed edilizia sociale. Occorre evitare che uno standard generi altri standard e che la realizzazione diretta dell’edilizia sociale non venga interpretata come urbanizzazione secondaria (riferimento pag.49).*

Esame: osservazione parzialmente recepita nel Documento di Indirizzi, per le seguenti motivazioni:

Le aree in eccedenza, da riservare a servizi collettivi ed edilizia sociale non possono essere quantificate dal DRAG, dovendo essere stabilite in sede di pianificazione comunale in relazione alle specifiche caratteristiche dei contesti locali. E’ di tutta evidenza, infatti, che l’utilizzazione per l’Edilizia Sociale di aree cedute, in aggiunta ai minimi standard di cui al DIM 1444/68, potrebbe risultare importante in comuni a elevata tensione abitativa e del tutto inutile in comuni caratterizzati da ampia presenza di patrimonio edilizio inoccupato. Quanto alla necessità di prevedere ogni destinazione residenziale della relativa dotazione di standard previsti per legge, si condividono le considerazioni formulate dalla Commissione INU- Gdln “Politiche e strumenti per la residenza sociale” Roma 22 maggio 2007 – Documento n.3, nel quale si afferma: “La distinzione concettuale tra pesi e contrappesi urbanistici appare ancora valida, e la residenza – pubblica o privata che sia, in affitto o in proprietà – è un peso che richiede il contrappeso di spazi e servizi pubblici. L’inserimento dell’edilizia sociale nella categoria delle dotazioni territoriali può determinare l’uso indifferenziato delle aree di standard per servizi o per residenze e quindi portare a livelli di rarefazione della “città pubblica” ormai dimenticati. Per evitare questo rischio occorre distinguere, nell’ambito delle dotazioni

territoriali, le aree da vincolare a spazi e servizi pubblici dalla quota da utilizzare per edilizia sociale”.

Più in generale, merita rilevare che a pag. 49 del Documento di Indirizzi si afferma quanto segue: “definizione di diritti edificatori unitari che, tenendo nella dovuta considerazione le condizioni di mercato e le convenienze dei proprietari alla trasformazione, siano fissati in misura tale da concentrare le trasformazioni private su una parte limitata delle superfici del comparto e prevedere la cessione al Comune delle aree residue, in eccedenza rispetto alla cessione delle dotazioni minime di legge per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e ai fini dell'utilizzazione delle stesse sia per recuperare deficit di aree per servizi collettivi sia per realizzare edilizia sociale”.

Pertanto nel Documento di Indirizzi, si esplicita quanto ormai già ampiamente noto in letteratura, ossia che la perequazione urbanistica consente all'amministrazione comunale di acquisire una quantità di aree eccedente il fabbisogno strettamente necessario a soddisfare il rispetto degli standard previsti in Italia dalla L. 765/1967 e dal successivo DIM 1444/68 (18 mq./ab. Per servizi alla residenza e 17,5 mq./ab. per servizi di carattere urbano ove necessari). In relazione ai dubbi manifestati dall'ANCE, che indurrebbero i Comuni a infrangere le norme di legge, si ritiene utile integrare il Documento, per rendere ancora più evidente che la residenza sociale è realizzabile in presenza di quantità in eccesso e che non deve ridurre la quantità di servizi pubblici, si integra il testo del Documento di Indirizzi nel modo seguente:

.....sia per realizzare edilizia sociale, prevedendo comunque, anche per quest'ultima, le dotazioni minime di standard per la residenza.

- g. Durata delle previsioni programmatiche. L'individuazione della durata spetta al Comune in relazione alle tipologie di intervento previste sui singoli contesti urbani (riferimento pag.51).*

Esame: osservazione non recepita nel Documento di Indirizzi, per le seguenti motivazioni:

Prevedere diverse durate di efficacia delle previsioni in relazione alle tipologie di intervento dei singoli contesti urbani, nell'ambito dello stesso territorio comunale, appare non opportuno, in quanto la parte programmatica del piano dovrebbe essere caratterizzata da criteri di operatività, mentre si nutrono seri dubbi che i Comuni riuscirebbero ad abbreviare i tempi, dato il range temporale adottato (5 -10 anni) e considerati gli attuali tempi lunghi di attuazione dei piani in Puglia.

L'assenza di un limite massimo di durata delle previsioni programmatiche vanificherebbe l'innovatività della scomposizione della nuova forma di piano in parte strutturale e programmatica, producendo gli stessi problemi rilevati nella attuazione e gestione dei PRG privi di scadenza temporale. Infatti, le indicazioni dei PRG, con il trascorrere dei decenni di vigenza del piano, sono risultate quasi sempre inattuali e non più rispondenti alle esigenze delle popolazioni e dei territori su cui gravano, con la conseguenza di generare diritti acquisiti e mai goduti, su parti della città che risultano spesso abbandonate e prive di qualsiasi uso.

Inoltre, una parte programmatica priva di scadenza temporale massima non consentirebbe al piano di garantire la effettiva fattibilità delle previsioni tra loro profondamente collegate anche se riferite a sistemi differenti. In altre parole, non garantirebbe ad esempio, la

realizzazione di opere di urbanizzazione connesse all'attuazione di trasformazioni insediative, che la nuova forma di piano può agevolmente assegnare in carico al privato. Vale a dire che i sistemi ambientale ed infrastrutturale previsti dal piano, la cui realizzazione è tradizionalmente assegnata alla "mano pubblica" non possono essere attuati separatamente dalle trasformazioni del sistema insediativo ma sono ad esse profondamente legate da elementi non soltanto di carattere fisico, ma anche economico e quindi temporale.

- h. Il Documento offre ai Comuni l'opportunità di ricorrere alla perequazione quale metodo di attuazione del piano che può dirsi realmente innovativo soltanto se applicato nel caso dei c.d. comparti discontinui e specificamente nelle zone di trasformazione urbana. Oggi alla perequazione così intesa sono correlati gli istituti della compensazione e della premialità, cui soltanto genericamente si potrebbero rinvenire riferimenti nel DRAG. A rigore, anzi, a pg. 66, in fine, il Documento cita l'art. 21 della LR 3/2005, sulle espropriazioni, come modalità di attuazione della perequazione. Invero, più che di perequazione questa norma tratta di compensazione. In definitiva si propone che in linea con quanto auspicato dallo stesso DRAG, l'impiego di nuovi strumenti di gestione urbana, sia appropriato rispetto ai livelli di complessità delle città ed in particolare si affermino i seguenti criteri/principi:*
- perequazione urbanistica per la trasformazione urbanistica;*
 - compensazione per i vincoli espropriativi ed ambientali;*
 - premialità/incentivazioni per la Riqualificazione urbana.*

Esame: si ritiene di non procedere alle modifiche del testo in quanto l'argomento è già stato oggetto di specifiche attenzioni, come di seguito illustrato:

Il tema della perequazione è affrontato all'interno del Documento in termini del tutto generali, capaci di fornire ampi "binari" entro i quali ciascun PUG può trovare la soluzione più appropriata alle esigenze e alle prerogative del contesto locale.

Pertanto in Appendice III si è voluto fornire un quadro sintetico delle principali finalità e modalità applicative della perequazione, desunto, peraltro, dai contributi forniti dai relatori di un convegno appositamente organizzato dall'Assessoarto sull'argomento, escludendo soltanto una di esse: quella relativa al trasferimento di diritti edificatori tra suoli soggetti a trasformazione originariamente non collegati (diritti edificatori senza vincolo di destinazione), che per lo stato presente della legislazione italiana appare di incerta applicabilità. Tutte le altre modalità di attuazione della perequazione urbanistica non soltanto sono esplicitamente consentite, ma si ritengono indispensabili per una migliore attuazione delle previsioni di piano.

Tra queste modalità sono senz'altro comprese quelle indicate nella nota ANCE e il riferimento all'art.21 della L.R. 3/2005, ha proprio l'obiettivo di rendere ancora più esplicita la generalità dello strumento perequativo che nel caso delle espropriazioni per pubblica utilità assume la forma di compensazione del "sacrificio" determinato dalla privazione del bene privato, attraverso l'attribuzione di diritti volumetrici in aree destinate alle trasformazioni insediative dal PUG.

- i. In merito agli standard si fa presente che la tematica, fondamentale per l'avallo del nuovo rapporto pubblico/privato e per la realizzazione di interventi propriamente dimensionati rispetto alle esigenze reali, viene proposta nel DRAG indicando ai Comuni il superamento della logica quantitativa del DM 1444/1968, senza però proporre un metodo attuativo.*

Esame: osservazione non accoglibile nel Documento di Indirizzi, per le seguenti motivazioni:

In merito agli standard, non è certamente un atto amministrativo regionale che può modificare una norma nazionale. L'innovazione consiste piuttosto nella utilizzazione in modo appropriato e diffuso del metodo della perequazione, coerentemente con la flessibilità introdotta dalla L.R. 20/2001 e confermata dal DRAG, nel nuovo modello di piano comunale suddiviso in parte strutturale e programmatica. In tale nuova forma di piano, grazie alla perequazione urbanistica, l'acquisizione delle aree destinate a standard sarà facilitata e ampliata, e la loro gestione sarà auspicabilmente dedicata alla realizzazione di servizi ed edilizia sociale.

A tal fine si è prevista la possibilità di introdurre nel PUG specifiche premialità. La flessibilità della parte programmatica del PUG, insieme alla possibilità di utilizzare quali strumenti esecutivi PUE di iniziativa pubblica o di iniziativa privata o di iniziativa mista, come ad esempio gli strumenti di programmazione complessa (art. 15 L.R. 20/2001), consente di realizzare maggiori sinergie fra pubblico e privato e una più efficace pianificazione, attuazione e gestione anche delle aree destinate a servizi.

- j. *La scrivente Associazione richiama l'attenzione sull'importanza del ruolo partenariale nel Tavolo di concertazione da istituirsi secondo le indicazioni del DRAG e della LR 20/2001, in sede di definizione del DPP. Pertanto chiede che la fase di consultazione pubblica sia il più possibile anticipata (fin dalla fase della delibera di indirizzi che l'Amministrazione Comunale formula come premessa alla redazione del DPP stesso e quindi del PUG), e che sia consentito all'imprenditoria edile di poter partecipare utilmente e con pari dignità alla definizione delle linee guida della pianificazione e dei relativi indirizzi strategici.*

Esame: osservazione completamente recepita nel Documento di Indirizzi, nella forma seguente (in corsivo, grassetto e sottolineato è evidenziata la modifica introdotta):

“Per favorire l'acquisizione delle conoscenze dei diversi soggetti e per rendere condiviso il processo di costruzione del PUG, il Comune dà comunicazione dell'avvio del processo di formazione del PUG, nella forma descritta nell'Atto di indirizzo, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni confinanti, agli Enti che dovranno esprimere un parere sul PUG adottato, secondo le norme nazionali e regionali in vigore (un elenco non esaustivo è fornito in Appendice II), e ad ogni altro Ente i cui programmi possano interferire con la pianificazione comunale (ad es. Comunità Montane, Consorzi ASI, Consorzi di Bonifica, Autorità Portuali, Capitanerie di Porto, Ferrovie, ENAC, ENAV, ANAS, ENEL, AQP, Gestori di reti del gas, ecc.), nonché ad altri soggetti motivatamente interessati (associazioni di categorie imprenditoriali, sindacali, associazioni ambientaliste e culturali ecc.)”.

Anche la frase a pag. 18 del Documento adottato in G. R. è stata così integrata:

“Dopo l'adozione del DPP, il Comune convoca una seconda conferenza di copianificazione alla quale invita la Regione, la Provincia, i Comuni confinanti, gli Enti che dovranno esprimere un parere secondo le norme nazionali e regionali in vigore (un elenco non esaustivo è fornito in Appendice II) e ogni altro Ente i cui programmi possano incidere sulla pianificazione comunale (ad es. Comunità Montane, Consorzi ASI, Consorzi di Bonifica, Autorità Portuali, Capitanerie di Porto, Ferrovie, ENAC, ENAV, ANAS, ENEL, AQP, Aziende gestori di reti gas, ecc.), nonché gli altri soggetti motivatamente

interessati (associazioni di categorie imprenditoriali, sindacali, associazioni ambientaliste, ecc.)”.

- k. *L’obiettivo è quello di istituire un percorso collaborativo e condiviso nelle varie fasi di avanzamento del PUG a partire dal DPP e dalla Conferenza di Copianificazione. Infine rappresenta la necessità di armonizzare anche a livello metodologico procedurale il DRAG con altri strumenti di pianificazione che incidono sul territorio quali “Le linee guida per la pianificazione strategica territoriale di Area Vasta” ed i Piani strategici che molti comuni stanno predisponendo.*

Esame: osservazione non accoglibile nel Documento di Indirizzi, per le seguenti motivazioni:

Il DRAG fornisce indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei PUG, che sono gli strumenti che disciplinano l’assetto e l’uso dei territori comunali. La pianificazione “*strategica territoriale di Area Vasta*”, invece, non è strumento urbanistico previsto dall’ordinamento, e ha carattere ‘contingente’, in quanto legato alla programmazione comunitaria per lo sviluppo 2007-2013.

Essa persegue differenti obiettivi, essenzialmente di sviluppo economico e sociale, i quali certamente possono incidere anche sul quadro degli assetti territoriali comunali, ma che hanno questo come solo uno dei possibili esiti. I rapporti fra pianificazione “*strategica territoriale di Area Vasta*” e strumentazione urbanistica, vanno pertanto definiti nell’ambito dell’intero processo di pianificazione, non solo con i PUG.

E’ di tutta evidenza, infatti, che interferenze ci saranno anche (o forse soprattutto, considerato il numero esiguo di PUG vigenti e in itinere) con i PRG e PdF, con i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, con il PUTT/Paesaggio e con altri Piani settoriali di livello regionale.

Peraltro, il rapporto fra programmazione dello sviluppo (e i suoi molteplici strumenti, dai PIT ai PIS ai Leader ecc.) e strumenti di pianificazione urbanistica rigidi e ‘regolativi’ come il PRG è tradizionalmente problematico. Al contrario, la maggiore flessibilità e l’orientamento all’azione del PUG- parte programmatica mirano proprio a rendere la pianificazione maggiormente capace di adattarsi e di rispondere tempestivamente alle mutate e sempre più dinamiche istanze economiche e sociali.

4 - Autorità marittime e Portuali della Puglia

Le Autorità Marittime e Portuali della Puglia, a seguito della Conferenza di Servizi, prevista dall’art. 5, comma 2 della L.R. n. 20/2001, avviata il 15.01.2007 e conclusa il 06.02.2007, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle Amministrazioni statali, hanno elaborato (durante l’incontro tenutosi il 05/06/07), di concerto con l’Assessorato all’Assetto del Territorio, le seguenti indicazioni (ai sensi della L.R. 20/2001, art. 5 comma 6) allo schema di DRAG adottato dalla Giunta Regionale:

- a. pag. 43 all’interno del paragrafo denominato, “PUG-Parte Strutturale (PUG/S)”,
“- con gli interessi marittimi ai sensi del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento d’Esecuzione.”.

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento da inviare alla Giunta Regionale per l’approvazione.

- b. pag. 43 all'interno del paragrafo denominato, "PUG-Parte Strutturale (PUG/S)", "- definisce la giacitura della rete per la mobilità di progetto di rilievo sovracomunale (reti ferroviarie e metropolitane, comprensive delle stazioni, *infrastrutture marittime (porti, approdi, ecc.)*, aeroporti e nodi intermodali, strade di rilievo intercomunale e connessioni tra rete urbana e territoriale, quali strade di scorrimento e assi urbani principali, tangenziali e snodi ecc., comprensive dei parcheggi di attestazione e interscambio) e delle congrue fasce di rispetto e di ambientazione, definendo ambiti di salvaguardia all'interno dei quali verrà sviluppato il tracciato definitivo dell'infrastruttura medesima; definisce inoltre il sistema degli interventi sulla rete esistente necessari per adeguarla funzionalmente e per mitigarne gli impatti.

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento da inviare alla Giunta Regionale per l'approvazione.

- c. pag. 43 all'interno del paragrafo denominato, "PUG-Parte Strutturale (PUG/S)", "- *definisce, in coerenza con la L. 84/94 e le "Linee guida per la redazione dei Piani Regolatori Portuali", i sottoambiti "Porto operativo" e "interazione città – porto", sulla scorta delle intese eventualmente già conseguite o previa l'approvazione di un'intesa, avente validità anche ai sensi della L. 84/94 art. 5 comma 3, tra Comune e Autorità Portuale e/o Marittima. In assenza di tale intesa, l'individuazione dei sottoambiti suddetti è rinviata alla redazione del Piano Regolatore Portuale;"*.

Esame: indicazione completamente recepita nel Documento da inviare alla Giunta Regionale per l'approvazione.

In conclusione, il testo risultante, a seguito dell'esame delle proposte di integrazione, delle indicazioni e delle osservazioni pervenute, evidenziate in precedenza nella presente relazione istruttoria, mostra le modifiche introdotte evidenziate in carattere corsivo-grassetto con sottolineatura nel testo allegato (allegato A).

Si evidenzia, infine, che gli adeguamenti apportati al testo del Documento adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione di Giunta Regionale 27 marzo 2007, n. 375, nei limiti e nei termini innanzi richiamati, non modificano l'impostazione né i contenuti informativi dello stesso Documento.

Bari li, 31.07.2007

Il Dirigente del Settore
Assetto del Territorio
Arch. Piero Cavalcoli

Il Dirigente dell'Ufficio
Indirizzi Regionali di Pianificazione
Arch. Vito Laricchiuta